

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**COOPERATIVA SOCIALE
EUREKA SOC. COOP.**



J3JBBF

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SAN DONATO MILANESE (MI) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 113 CAP 20097
Indirizzo PEC	coopeureka@pec.coopeureka.it
Numero REA	MI - 1412808
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10864220156
Forma giuridica	societa' cooperativa

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	7

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10864220156 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 28/01/1993
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA COOPERATIVA HA SCOPO MUTUALISTICO, E SI PROPONE DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10864220156
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Precedente numero di iscrizione: MI146-333056
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE il 23/10/2018

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 28/01/1993

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 08/03/1993

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1993
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA COOPERATIVA HA SCOPO MUTUALISTICO, E SI PROPONE DI PERSEGUIRE L'INTERESSE
GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI

CITTADINI, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE - FINALIZZATA, CON GESTIONI SEPARATE:

- 1) - ALLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI, DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381;
- 2) - ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.

LA COOPERATIVA REALIZZA QUINDI LE FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOPRA DESCRITTE, FACENDO NEL CONTEMPO CONSEGUIRE AI PROPRI SOCI COOPERATORI OCCASIONI DI LAVORO NEL SETTORE DEI SERVIZI ED UNA REMUNERAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATATA.

I SOCI COOPERATORI INTENDONO PERSEGUIRE LO SCOPO DI CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA, DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI NUOVE OCCASIONI DI LAVORO PER SE' STESSI ED EVENTUALMENTE ANCHE PER ALTRI LAVORATORI SOTTO FORMA DI RAPPORTO SUBORDINATO OD AUTONOMO OVVERO IN QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'IMPRESA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO; IL TUTTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SCOPO DELLA COOPERATIVA E' ALTRESI' QUELLO DI OFFRIRE AI PROPRI SOCI LA POSSIBILITA' DI FRUIRE A CONDIZIONI VANTAGGIOSE DEI SERVIZI SVOLTI A NORMA DELL' ART. 4 DELLO STATUTO.

LA COOPERATIVA SVOLGE, CON GESTIONI SEPARATE, LA PROPRIA ATTIVITA' CARATTERISTICA:

- 1) - AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381, E DELL'ART. 2520, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, IN MODO DA PROCURARE BENI E SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE A SOGGETTI APPARTENENTI A PARTICOLARI CATEGORIE, ANCHE DI NON SOCI, COME MEGLIO RISULTA DALLE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO RELATIVE ALLO SCOPO MUTUALISTICO ED ALL'OGGETTO SOCIALE;

- 2) - AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381, E DELL'ART. 2520, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, AVVALENDOSI, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' - IN MISURA NON INFERIORE AL TRENTA PER CENTO DEL TOTALE DI COLORO CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA

COOPERATIVA, ESCLUSI I SOCI VOLONTARI - DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONE SVANTAGGIATE, AL CUI INSERIMENTO LAVORATIVO L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA MEDESIMA E' DIRETTA, E CHE, COMPATIBILMENTE CON IL LORO STATO SOGGETTIVO, DEVONO ESSERE SOCIE DELLA COOPERATIVA STESSA, ED AVVALENDOSI ULTERIORMENTE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE SIA DI SOCI CHE DI TERZI.

CONSEGUENTEMENTE, LA COOPERATIVA E' CONSIDERATA, INDIPENDENTEMENTE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2513 DEL CODICE CIVILE, COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE (ART. 111-SEPTIES DISP. ATT. C.C.).

LA COOPERATIVA, CON RIFERIMENTO ED IN CONFORMITA' AL PROPRIO SCOPO MUTUALISTICO, ED AGLI INTERESSI E REQUISITI DEI PROPRI SOCI COOPERATORI, HA PER OGGETTO:

- A) - AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A), DELLA LEGGE N. 381/1991 PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI WELFARE FAMILY FRIENDLY PER PREVENIRE IL DISAGIO, FAVORIRE IL BENESSERE E CONCILIARE TEMPI E NECESSITA' DELLA VITA PERSONALE E LAVORATIVA. ATTIVAZIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI, EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI, DIDATTICI, FORMATIVI, INFORMATIVI, SERVIZI AL LAVORO, ABITATIVI, CULTURALI QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMIGLIA, NIDI AZIENDALI, SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI 0-6 ANNI, ISTRUZIONE DI OGNI GENERE E GRADO, SOSTEGNO SCOLASTICO, TUTELA MINORI, SPAZI GIOCO, CENTRI PRIMA INFANZIA, BABY-SITTING/NURSERY, SERVIZI DI INTRATTENIMENTO E SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE ADULTI/BIMBI, LUDOTECA, ANIMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE/INTEGRATIVE, EXTRA SCOLASTICHE, RICREAZIONE E TEMPO LIBERO, CENTRI ESTIVI, CENTRI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE, CAMPUS;

GESTIONE CENTRI DIURNI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, STRUTTURE E ISTITUTI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI, RIABILITATIVI, COMUNITA' ALLOGGIO, ACCOGLIENZA, CENTRI POLIVALENTI, SOCIALI, EDUCATIVI, SANITARI, AGGREGATIVI, SPORTIVI; SERVIZI DOMICILIARI, ASSISTENZA FAMILIARE E DOMICILIARE AD ANZIANI, MINORI, ADULTI E PORTATORI DI HANDICAP, SERVIZI DI CUSTODIA, COESIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, SOSTEGNO;

DIFFUSIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORTOTERAPIA, ONOTERAPIA, ALTRE PET-THERAPY E IAA, COME TECNICHE DI INTERVENTO TERAPEUTICO E/O EDUCATIVO PER MINORI, ANZIANI, ADULTI E SOGGETTI CON DISAGIO E DISABILITA' MOMENTANEA E PERMANENTE, ORTI DIDATTICI, FATTORIE DIDATTICHE, BANCO ALIMENTARE, GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALI;

CASE FAMIGLIA, DOPO DI NOI, HOUSING SOCIALE E FABBISOGNI ABITATIVI;

GESTIONE DI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE TEMATICHE DI GENERE, CENTRI DI ASCOLTO E/O ASSISTENZA E ACCOGLIENZA IMMIGRATI, SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE,

COMUNITA', AZIENDE; SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE E DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI; REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SITI, BANCHE DATI E PIATTAFORME INFORMATICHE; ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI MONITORAGGI, RICERCHE, PARTNERSHIP, ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, INIZIATIVE CULTURALI, PROMOZIONALI, DI RACCOLTA FONDI; SPORTELLI E SERVIZI INFORMATIVI E AL LAVORO, SUPPORTO E SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O IN CONDIZIONE DI DISAGIO ANCHE MOMENTANEO, INCROCIO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO E SERVIZI, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, AVVIAMENTO ALL'IMPIEGO, COUNSELING, MENTORING, TUTORING, SCOUTING, EDUCAZIONE FINANZIARIA; STAGE E TIROCINI CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI; LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E SIMILARI;

ORGANIZZAZIONE E EROGAZIONE DI FORMAZIONE, SEMINARI, MASTER, LIFELONG LEARNING ANCHE IN MODALITA' E-LEARNING, FAD, OUTDOOR, RIVOLTA AD ADULTI E MINORI; FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEI SEGUENTI AMBITI:

AMBITI TRASVERSALI

1. DIDATTICA E METODOLOGIE;
2. METODOLOGIE E ATTIVITA' LABORATORIALI;
3. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIDATTICA DIGITALE;
4. DIDATTICA PER COMPETENZE E COMPETENZE TRASVERSALI;
5. GLI APPRENDIMENTI.

AMBITI SPECIFICI

1. EDUCAZIONE ALLA CULTURA ECONOMICA;
2. ORIENTAMENTO E DISPERSIONE SCOLASTICA;
3. BISOGNI INDIVIDUALI E SOCIALI DELLO STUDENTE;
4. PROBLEMI DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE E DI SISTEMA;
5. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO;
6. INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE;
7. DIALOGO INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO;
8. GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI;
9. CONOSCENZA E RISPETTO DELLA REALTA' NATURALE E AMBIENTALE;
10. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO;
11. SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE ED EDUCAZIONE AI MEDIA;
12. CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA';
13. DIDATTICA DELLE SINGOLE DISCIPLINE PREVISTE DAGLI ORDINAMENTI;

PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE E AZIONI DA REALIZZARSI IN PAESI ESTERI;

COMMERCIALIZZAZIONE DI PROPRI PRODOTTI O DI PRODOTTI DI TERZI;

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, SOCIALI; GESTIONE IN PROPRIO E/O PER CONTO DI TERZI DI CIRCOLI RICREATIVI, CASE VACANZE, OSTELLI, ALBERGHI E STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVO, RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE E FREDDE, OSTERIE, BIRRERIE CON CUCINA, SELF-SERVICE, PIZZERIE, MENSE, CIRCOLI SOCIALI E CLUB, BAR E CAFFE' PER LA SOMMINISTRAZIONE AI SOCI E AI CONSUMATORI IN GENERE, DI ALIMENTI E BEVANDE CON OBIETTIVI AGGREGATIVI, DI SOCIALIZZAZIONE, DI PROMOZIONE AL BENESSERE, DI PREVENZIONE AI DISAGI AD INTEGRAZIONE DEI PROPRI PRIMARI SCOPI MUTUALISTICI;

PROMOZIONE DEGLI SDGS (OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE), TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI.

B) - AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE N. 381/1991 ISTITUIRE UNITA' DI INSERIMENTO OPERANTI IN SETTORI CHE CONSENTANO L'ACCESSO AL LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA:

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO O ALTRI MATERIALI, RESTAURI, DECORAZIONI, ARREDI E COMPLEMENTI, GIOCHI E GIOCATTOLI, PORTE E INFISSI, IVI COMPRESI LE ATTIVITA' LEGATE ALL'EDILIZIA E RELATIVE ATTIVITA' ACCESSORIE E COMPLEMENTARI;

REALIZZAZIONE DI MONTAGGI, ASSEMBLAGGI, CERNITA E CONFEZIONAMENTO DI COMPONENTI E PRODOTTI INDUSTRIALI, MECCANICI, ELETTRONICI O DI ALTRO GENERE;

SERVIZI POLIVALENTI ALLA COLLETTIVITA' RIFERITI IN PARTICOLARE A MANUTENZIONI VERDE, PARCHI, GIARDINI; COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI; SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, SERVIZI DI TRASPORTI DI PERSONE E COSE E SERVIZI SIMILARI O COMPLEMENTARI, PARTECIPANDO PERTANTO ALLE GARE DI APPALTO E COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ACQUISIZIONE E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI STESSI;

SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, ANCHE IN PUBBLICI ESERCIZI, IVI COMPRESA LA GESTIONE DIRETTA DI BAR, RISTORANTI ED ALTRI LOCALI SIMILI; LA GESTIONE DI CASE VACANZA, OSTELLI, ALBERGHI O STRUTTURE SIMILARI;

LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, LUOGHI DI INCONTRO, SPAZI POLIFUNZIONALI ED IN GENERE LOCALI DESTINATI ALLA CONVIVENZA, SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE PERSONE;

I SERVIZI DI SUPPORTO AI COMUNI ED AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA O DEI SERVIZI TIPICI DI ENTI;

LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI E DEI PRODOTTI DI TERZI IN CAMPI

ANALOGHI O COMPLEMENTARI AI PROPRI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE IN GENERE ALLE PRODUZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE.

AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA LA COOPERATIVA POTRA' ALTRESI' SVOLGERE:

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DI FONDI RUSTICI, ALLA SILVICOLTURA, ALL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E DI ANIMALI IN GENERE, ALLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE ED ALIENAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, NONCHE' DELLE ATTIVITA' CONNESSE, ACCESSORIE E DI SUPPORTO AD ESSE, SIA ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO SOCIALE CHE TRAMITE LA LOCAZIONE DI AZIENDE DI TERZI;

LA COLTIVAZIONE DI TERRENI, LA COLTIVAZIONE IN SERRA DI QUALSIASI TIPO DI PIANTA, L'ATTIVITA' DI ORTOVIVAISTICA E FLOROVIVAISTICA;

ATTIVITA' E LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PREPARAZIONE TERRENI, ARATURA, ESTIRPATURA, SEMINA, RACCOLTA, CONCIMAZIONE E DISERBO.

LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCAE, NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO ED IN GRADO DI CONCORRERE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE E MOBILIARE NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E, COMUNQUE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE ATTINENTI AI MEDESIMI, NONCHE' TRA L'ALTRO, PER LA SOLA IDENTIFICAZIONE ESEMPLIFICATIVA:

- 1) CONCORRERE AD ASTE PUBBLICHE E PRIVATE ED A LICITAZIONI PRIVATE ED ALTRE;
- 2) ISTITUIRE IMPIANTI, MAGAZZINI E STRUTTURE NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI;
- 3) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN SOCIETA' DI CAPITALI COMUNQUE COSTITUITE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CIO' CON TASSATIVA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO;
- 4) DARE ADESIONI E PARTECIPAZIONI AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI, CONSORTILI E FIDEIUSSORI DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO ED AGEVOLARNE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO;
- 5) CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEIUSSORI ED OGNI QUALSIASI ALTRA GARANZIA SOTTO QUALSIVOGLIA FORMA AGLI ENTI CUI LA COOPERATIVA ADERISCE, NONCHE' A FAVORE DI TERZI, NEL TASSATIVO RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI;
- 6) FAVORIRE E SVILUPPARE INIZIATIVE SOCIALI, MUTUALISTICHE, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, CULTURALI, PROFESSIONALI E RICREATIVE SIA CON CREAZIONE DI APPOSITE SEZIONI, SIA CON PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI ED ENTI IDONEI.

PER AGEVOLARE IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E QUINDI LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE LA COOPERATIVA POTRA' PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DI FONDI PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE.

LE ATTIVITA' FINANZIARIE NON POTRANNO COMUNQUE ESSERE PREVALENTI O NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SEMPRE NEL TASSATIVO RISPETTO DEI LIMITI PRIMA ENUNCIATI NEL CASO IN CUI, CON APPOSITO REGOLAMENTO, SIA DISCIPLINATA LA RACCOLTA DEI PRESTITI, LIMITATAMENTE AI SOCI ED ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, E' DATA FACOLTA' AI SOCI STESSI DI CONFERIRE I PROPRI RISPARMI NEL FONDO ALL'UOPO ISTITUITO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE.

ART. 22 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2021 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

Allegato "C" al rep. n. 39597/20985-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----Denominazione - sede - durata-----

-----Articolo 1-----

È costituita con sede nel Comune di San Donato Milanese (MI), la Cooperativa per azioni denominata -----

-----"COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP."-----

La Cooperativa potrà istituire anche altrove, con decisione dell'organo amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria.--
Alla Cooperativa si applicano:-----

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;-----
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;-----
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2519 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.-----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo.-----

-----Articolo 2-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----

-----TITOLO II-----

-----Scopo - oggetto-----

-----Articolo 3-----

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:-----

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;-----
- 2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata.-----

I soci cooperatori intendono perseguire lo scopo di continuità di occupazione lavorativa, di inserimento lavorativo e di nuove occasioni di lavoro per sè stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori sotto forma di rapporto subordinato od autonomo ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4 dello statuto; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.---

Scopo della cooperativa e' altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire a condizioni vantaggiose dei servizi svolti a norma dell' art. 4 dello statuto.-----

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:-----

1) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;-----

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa ---- cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa, ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.-----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. Att. C.C.).-----

-----Articolo 4-----

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:-----

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. A), della legge n. 381/1991 promozione, organizzazione e gestione di servizi di welfare family friendly per prevenire il disagio, favorire il benessere e conciliare tempi e necessità della vita personale e lavorativa. Attivazione di servizi socio sanitari,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

educativi ed assistenziali, didattici, formativi, informativi, servizi al lavoro, abitativi, culturali quali a titolo esemplificativo:-----
nidi, micronidi, nidi famiglia, nidi aziendali, scuole dell'infanzia e servizi 0-6 anni, istruzione di ogni genere e grado, sostegno scolastico, tutela minori, spazi gioco, centri prima infanzia, baby-sitting/nursery, servizi di intrattenimento e spazi di socializzazione adulti/bimbi, ludoteca, animazione, organizzazione e gestione attività educative/integrative, extra scolastiche, ricreazione e tempo libero, centri estivi, centri di aggregazione e socializzazione, campus;-----
gestione centri diurni, residenziali e semiresidenziali, strutture e istituti educativi, assistenziali, riabilitativi, comunità alloggio, accoglienza, centri polivalenti, sociali, educativi, sanitari, aggregativi, sportivi;-----
servizi domiciliari, assistenza familiare e domiciliare ad anziani, minori, adulti e portatori di handicap, servizi di custodia, coesione sociale, integrazione socio-sanitaria, sostegno; -----
diffusione, organizzazione e realizzazione delle attività di ortoterapia, onoterapia, altre pet-therapy e IAA, come tecniche di intervento terapeutico e/o educativo per minori, anziani, adulti e soggetti con disagio e disabilità momentanea e permanente, orti didattici, fattorie didattiche, banco alimentare, gruppi di acquisto solidali; -----
case famiglia, dopo di noi, housing sociale e fabbisogni abitativi;-----
gestione di centri di assistenza alle tematiche di genere, centri di ascolto e/o assistenza e accoglienza immigrati, servizi di sostegno alle famiglie, comunità, aziende; servizi di welfare aziendale e di conciliazione dei tempi; realizzazione e gestione di siti, banche dati e piattaforme informatiche; organizzazione e promozione di monitoraggi, ricerche, partnership, attività di sensibilizzazione, iniziative culturali, promozionali, di raccolta fondi;-----
sportelli e servizi informativi e al lavoro, supporto e sostegno per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in condizione di disagio anche momentaneo, incrocio domanda offerta di lavoro e servizi, qualificazione e riqualificazione, istruzione, orientamento, avviamento all'impiego, counseling, mentoring, tutoring, scouting, educazione finanziaria; stage e tirocini curriculari ed extra-curriculari; lavori di pubblica utilità e similari; -----
organizzazione e erogazione di formazione, seminari, master, lifelong learning anche in modalità e-learning, FAD, outdoor, rivolta ad adulti e minori;-----
formazione del personale docente nei seguenti ambiti:-----
AMBITI Trasversali-----
1. Didattica e metodologie; -----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

2. Metodologie e attività laboratoriali; -----
3. Innovazione didattica e didattica digitale; -----
4. Didattica per competenze e competenze trasversali; -----
5. Gli apprendimenti.-----
Ambiti Specifici-----
1. Educazione alla cultura economica; -----
2. Orientamento e Dispersione scolastica; -----
3. Bisogni individuali e sociali dello studente; -----
4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; ----
5. Alternanza scuola-lavoro; -----
6. Inclusione scolastica e sociale; -----
7. Dialogo interculturale e interreligioso; -----
8. Gestione della classe e problematiche relazionali; -----
9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; --
11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. Cittadinanza attiva e legalità; -----
13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordi-
namenti;-----
progettazione di iniziative e azioni da realizzarsi in paesi
esteri; -----
commercializzazione di propri prodotti o di prodotti di ter-
zi;-----
organizzazione di eventi ed attività ricreative, culturali,
sociali; gestione in proprio e/o per conto di terzi di cir-
coli ricreativi, case vacanze, ostelli, alberghi e strutture
turistico-ricettivo, ristoranti, trattorie, tavole calde e
fredde, osterie, birrerie con cucina, self-service, pizze-
rie, mense, circoli sociali e club, bar e caffè per la som-
ministrazione ai soci e ai consumatori in genere, di alimen-
ti e bevande con obiettivi aggregativi, di socializzazione,
di promozione al benessere, di prevenzione ai disagi ad in-
tegrazione dei propri primari scopi mutualistici;-----
promozione degli SDGS (obiettivi di sviluppo sostenibile),
tutela dell'ambiente e degli animali.-----
B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B), della legge n.
381/1991 istituire unità di inserimento operanti in settori
che consentano l'accesso al lavoro a persone svantaggiate,
in via esemplificativa:-----
progettazione, produzione, commercializzazione e installa-
zione di manufatti in legno o altri materiali, restauri, de-
corazioni, arredi e complementi, giochi e giocattoli, porte
e infissi, ivi comprese le attività legate all'edilizia e
relative attività accessorie e complementari;-----
realizzazione di montaggi, assemblaggi, cernita e confezio-
namento di componenti e prodotti industriali, meccanici, e-
lettronici o di altro genere;-----
servizi polivalenti alla collettività riferiti in particola-
re a manutenzioni verde, parchi, giardini; costruzioni, ma-
nutenzioni e ristrutturazioni edili; servizi di pulizia ed

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.
Codice fiscale: 10864220156

igiene ambientale, servizi di trasporti di persone e cose e servizi similari o complementari, partecipando pertanto alle gare di appalto e compiendo tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;----- servizi di somministrazione di alimenti, anche in pubblici esercizi, ivi compresa la gestione diretta di bar, ristoranti ed altri locali simili; la gestione di case vacanza, ostelli, alberghi o strutture similari;----- la gestione di impianti sportivi, luoghi di incontro, spazi polifunzionali ed in genere locali destinati alla convivenza, socializzazione ed aggregazione delle persone;----- i servizi di supporto ai comuni ed agli enti locali per la gestione di servizi alla persona o dei servizi tipici di enti;----- la commercializzazione dei propri prodotti e dei prodotti di terzi in campi analoghi o complementari ai propri, con particolare attenzione in genere alle produzioni realizzate nell'ambito dell'associazionismo e della cooperazione sociale.-----

Ai fini della realizzazione delle attività di cui sopra la cooperativa potrà altresì svolgere:-----

l'esercizio dell'attività agricola diretta alla coltivazione di fondi rustici, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e di animali in genere, alla produzione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, nonché delle attività connesse, accessorie e di supporto ad esse, sia attraverso la gestione del proprio patrimonio sociale che tramite la locazione di aziende di terzi;-----

la coltivazione di terreni, la coltivazione in serra di qualsiasi tipo di pianta, l'attività di ortovivaistica e florovivaistica;-----

attività e lavorazioni meccanico-agricole di supporto alla produzione agricola quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, preparazione terreni, aratura, estirpatura, semina, raccolta, concimazione e diserbo.-----

La cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.-----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:-----

- 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;-----
- 2) istituire impianti, magazzini e strutture necessari per l'espletamento delle attività sociali;-----
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;-----

4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

5) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;-----

6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.-----

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.-----

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.-----

Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.-----

-----TITOLO III-----

-----Soci-----

-----Articolo 5-----

II numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci operatori:-----

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;-----

b) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;-----

c) - le persone fisiche che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendano avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa in qualità di "soci utenti" della cooperativa;-----

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

gratuitamente, per fini di solidarietà e che, condividendo le finalità della Cooperativa, siano in possesso di competenze personali utili al conseguimento degli scopi sociali.----
I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può mai superare la metà del numero complessivo dei soci; ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci;-----

e) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.-----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.-----

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che enti, organismi o persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.-----

È vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio o da future emanande norme in materia.-----

-----Articolo 6-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:-----

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;-----

b) precisazione della effettiva attività di lavoro;-----

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a:-----

c1) euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, detenuto dai soci diversi dal sovventore;-----

c2) euro 2.500,00 (duemilacinquecento) complessivi detenuti dal socio sovventore-----

d) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;-----

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----

f) dichiarazione della propria volontà, con tale sottoscri-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.
Codice fiscale: 10864220156

zione, di assumere la qualifica di:-----
f.1. socio cooperatore prestatore di lavoro, o utente dei
servizi;-----
f.2. socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 del-
la legge 8 novembre 1991 n. 381;-----
f.3. socio sovventore.-----
La domanda di ammissione da parte dell'ente, organismo o
persona giuridica dovrà contenere:-----
1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, Stato di
costituzione;-----
2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona
fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o per-
sona giuridica;-----
3) caratteristiche ed entità degli associati;-----
4) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sotto-
scrivere comunque per un importo complessivo non inferiore a
euro 2.500 (duemilacinquecento);-----
5) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;-----
6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia
dello Statuto e la delibera di autorizzazione;-----
7) dichiarazione della propria volontà di assumere la quali-
fica di:-----
7.a. socio sovventore;-----
7.b. socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della
legge 8 novembre 1991 n. 381.-----
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompati-
bilità di cui all'art. 8, delibera sulla domanda. La delibe-
ra di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel li-
bro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati ef-
fettuati i versamenti di cui all'art. 7.-----
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione
senza che siano stati effettuati detti versamenti, previa
intimazione ad adempiere da parte degli amministratori, ver-
rà dichiarata la non ammissione.-----
La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal
contemporaneo versamento del sovrapprezzo azioni. In tal ca-
so l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.-----
Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda
di ammissione, si applicano i commi terzo e quarto dell'art.
2528 del codice civile.-----
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con
la società, è quello risultante dal libro soci.-----
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni varia-
zione dei dati previsti dal presente articolo.-----
-----Articolo 7-----
I soci dovranno sottoscrivere il capitale sociale di cui al-
la lettera c), o al punto 4) del precedente articolo 6. Essi
sono obbligati, inoltre:-----
a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.
Codice fiscale: 10864220156

modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;-
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----
c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;-----
d) al versamento del sovrapprezzo azioni eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.-----
e) i soci persone giuridiche sono tenuti a comunicare alla cooperativa la composizione della base sociale ed i nominativi dei membri degli organi amministrativi.-----
Le previsioni, di cui al punto c), si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.-----

-----Articolo 8-----

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.-----

È altresì vietato al socio cooperatore prestare lavoro subordinato e/o sotto forma di collaborazione o altro a favore di terzi esercenti impresa che operino in concorrenza con la Cooperativa, nonché esercitare in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.-----

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale, professionale e societaria a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.-----

-----TITOLO IV-----

-----Recesso ed esclusione-----

-----Articolo 9-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica sociale.-----

-----Articolo 10-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda l'organo amministrativo constata se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.-----

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----Articolo 11-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

Il socio sovventore ha diritto al recesso quando le azioni siano state emesse da almeno cinque anni. Le azioni emesse ai soci sovventori indicheranno l'esistenza del diritto di recesso nonché i termini nei quali esso potrà essere eventualmente esercitato.

-----Articolo 12-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) commetta gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal contratto mutualistico;
- b) senza giustificato motivo non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) nello svolgimento del proprio lavoro, commetta mancanze disciplinari di particolare gravità, che creino grave danno alla Cooperativa;
- f) in qualunque modo, arrechi un grave danno ingiusto alla Cooperativa;
- g) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- h) non risponda reiteratamente alla chiamata al lavoro senza giustificato motivo;
- i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro non superi il periodo di prova.
- l) che, dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato condannato con sentenza penale per reati contro il patrimonio e le persone commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

L'esclusione del socio cooperatore determina, automaticamente, la cessazione della prestazione di lavoro, di cui all'art. 7, lettera c).

Le cause di esclusione, di cui alle lettere e), h) ed i) si applica solo ai soci cooperatori.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro soci.

-----Articolo 13-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego al recesso da parte della Cooperativa.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.
Codice fiscale: 10864220156

-----Articolo 14-----

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere, esclusivamente, gli eventuali importi, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 22 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo, sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i 180 giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.-----

Il rimborso delle azioni assegnate ai soci ai sensi degli art. 2545-quinquies e 2545-sexies del c.c. può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535 del c.c., ultimo comma.--

-----Articolo 15-----

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni, da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.-----

-----Articolo 16-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere, in forma scritta, il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 giorni, indicati rispettivamente, nei precedenti articoli 14 e 15. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.-----

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.-----

-----TITOLO V-----

-----Trattamento dei soci cooperatori-----

-----Articolo 17-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito (regolamento aziendale) che sarà basato sui principi dell'autogestione e della parità di trattamento ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.-----

Il regolamento, di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

Il regolamento dovrà essere conforme a tutte le previsioni di legge e prevedere le modalità con cui si stabilisce il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, che potrà essere in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione.-----

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge nonché da qualsiasi altra fonte. Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.-----

-----Articolo 18-----

Il regolamento, di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa, con tassativo rispetto delle leggi vigenti. Lo stesso regolamento stabilisce il termine, decorso il quale, il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato, sempre nel tassativo rispetto delle leggi vigenti.-----

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato, di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci cooperatori, con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.-----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione, di cui al primo comma, la Cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.-----

Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento, a carico dei soci cooperatori, di danni ingiusti che i medesimi causino alla Cooperativa durante la prestazione di lavoro.-----

-----TITOLO VI-----

-----Patrimonio sociale-----

-----Articolo 19-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:-----

a.1. un numero illimitato di azioni, ciascuna di valore nominale non inferiore a euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

detenute dai soci cooperatori;-----
a.2. un numero illimitato di azioni nominative trasferibili nei limiti definiti dal successivo art. 21, di valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), ciascuna detenute dai soci sovventori, le quali costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4, primo comma della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----
b) della riserva legale formata con le azioni degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;-----
c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;-----
d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti e dai fondi di riserva straordinari, di cui alla lettera f) dell'articolo 22;-----
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----
L'emissione dei titoli azionari avverrà solo su singola richiesta del socio.-----
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.-----
Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.-----

-----Articolo 20-----

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:-----
a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;-----
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.-----
Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.-----

-----Articolo 21-----

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.-----
Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.-----
Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta all'infinito nonché per successione ereditaria. Fermo restando quanto disposto dal precedente capoverso, in ogni al-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

tro caso di trasferimento per atto tra vivi, la procedura per la cessione delle azioni avverrà con le modalità previste dall'articolo 2530 del c.c e l'autorizzazione alla cessione da parte dell'organo amministrativo sarà, comunque, subordinata alla verifica in capo del cessionario del possesso dei requisiti per l'ammissione del socio.-----
Il cedente quindi dovrà comunicare, con raccomanda A/R od a mano, all'organo amministrativo della società e a tutti gli altri soci, le generalità o la ragione sociale della persona o dell'ente interessato all'acquisto e le dettagliate condizioni economiche previste per la vendita; subentrano a tal punto le seguenti clausole:-----
i. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, l'organo amministrativo della società potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere all'arbitraggio secondo la disciplina dettata dall'art. 38 del presente statuto. L'arbitratore provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante, all'organo amministrativo e a tutti i soci della società.-----
ii. Con la comunicazione indicata all'inizio del presente comma il socio automaticamente offre in vendita, alle condizioni ivi riportate, le azioni alla società emittente che eserciterà in tutto o in parte il proprio diritto di prelazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2529 del codice civile. La società avrà trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell'offerta, per esercitare i propri diritti.-----
iii. Se la società emittente non eserciterà il proprio diritto di prelazione, o lo eserciterà solo su una frazione delle azioni poste in vendita, le azioni ancora disponibili si intendono offerte in vendita agli altri soci. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio cedente, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante, la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in proporzione alle azioni rispettivamente possedute da ciascheduno di essi. Non si darà luogo a frazionamento o cointestazioni di azioni: in caso di esercizio di diritti di prelazione che comportino una suddivisione che non corrisponda esattamente ad un numero intero di azioni per esercitante si aumenterà all'unità superiore di azioni il socio esercitante con minor numero di azioni già possedute.-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

-----Articolo 22-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutto con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti saranno così destinati:---

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;---

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5, del D.Lgs C.P.S., 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;---

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivo versato; il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da loro detenute, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci cooperatori in base alle azioni da questi ultimi detenute. La remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.---

d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;---

e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a ristorno e quindi ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori. Detti ristorni saranno ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione alle retribu-

zioni e compensi da ciascuno di essi maturati nell'esercizio di riferimento, secondo quanto previsto da apposito regolamento. L'assemblea potrà deliberare la ripartizione di detti ristorni anche mediante aumento di capitale sociale;-----
f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.-----

L'Assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione, di cui alle lettere c), d), e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva, di cui alla lettera a). Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'Assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.-----

-----TITOLO VII-----

-----Organi sociali-----

-----Articolo 23-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Collegio dei Sindaci.-----

-----Decisioni dei soci - Assemblee-----

-----Articolo 24-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- 2) la nomina degli amministratori, le eventuali nomine dei sindaci e del revisore, la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri;-----
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- 4) l'approvazione o la modifica dei regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;-----
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti sociali.-----
- 6) le alienazioni di immobili, loro porzioni o comunque di diritti immobiliari o comunque qualsiasi atto che conceda a terzi diritti (fatta salva la concessione in locazione), o privilegi su immobili.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare. Relativamente alle decisioni inerenti la gestione della società riservate all'assemblea dal presente statuto, agli amministratori non potrà essere imputata alcu-

na responsabilità ai sensi dell'art. 2476 del codice civile qualora abbiano manifestato il proprio dissenso in merito alla delibera assembleare prima del compimento degli eventuali atti ad essa conseguenti.-----

-----Articolo 25-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o a mezzo telefax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.-----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando partecipano tutti i soci, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, ovvero quando tutti risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.--

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni o, nei casi previsti dall'art. 2364 del codice civile, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio

di Amministrazione lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, quando nominato, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.-----
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.-----
L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.---
Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.-----

-----Articolo 26-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.-----

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentanti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

-----Articolo 27-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.-----

-----Articolo 28-----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.-----

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. In deroga a ciò, ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni cinque azioni possedute, sino ad un massimo di cinque. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci; in caso di eccedenza di tale limite si procederà alla proporzionale riduzione dei diritti di voto esprimibili da ogni socio sovventore che potranno essere quindi anche espressi in forma frazionata o essere inferiori all'unità.-----

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro

socio, non Amministratore, né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

-----Articolo 29-----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da persona eletta dall'Assemblea medesima.-----

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.-----

Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.-----

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.-----

-----Amministrazione-----

-----Articolo 30-----

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove consiglieri.-----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.-----

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderanno eletti per un mandato di tre esercizi.-----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.-----

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.-----
Consiglio di Amministrazione-----

-----Articolo 31-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente; nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.
Codice fiscale: 10864220156

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle seguenti condizioni:-----

- che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.-----

-----Articolo 32-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della società, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.-----

-----Organo di controllo-----

-----Articolo 33-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-----

-----Articolo 34-----

Le competenze, i poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalle norme di legge.-----

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle condizioni già previste dall'art. 31 del presente statuto.-----

-----Articolo 35-----

Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisio-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.

Codice fiscale: 10864220156

ne dei soci viene nominata una società di revisione legale o un revisore legale iscritti nell'apposito registro istituito ai quali, in tal caso, spetta la revisione legale dei conti.

-----TITOLO VIII-----

-----Scioglimento e liquidazione-----

-----Articolo 36-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

-----Articolo 37-----

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi, di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 22, del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5, del D.Lgs C.P.S., 14 dicembre 1947, n° 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro.---
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle azioni detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

-----TITOLO IX-----

-----Clausola compromissoria-----

-----Articolo 38-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, loro eredi, consiglieri, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

-----TITOLO X-----

-----Disposizioni generali-----

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-05-2021

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP.
Codice fiscale: 10864220156

-----**Articolo 39**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

-----**Articolo 40**-----

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 37 sono inderogabili e devono essere osservate.-----

-----**Articolo 41**-----

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.-----

All'originale firmato:-----

Eleonora Bortolotti - Massimo Linares (L.S.)-----